

Legge Regionale 02 Dicembre 2021

N. 55

“Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

Residui attivi e passivi

1. Nelle more della conclusione del giudizio di parificazione del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2020 da parte della Corte dei Conti, i dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario 2021-2023, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati risultanti dal rendiconto approvato dalla Giunta regionale.
2. Le differenze fra l'ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio e l'ammontare dei residui dell'esercizio finanziario 2020 sono rappresentate negli allegati A e B, annessi alla presente legge.

Articolo 2

Fondo pluriennale vincolato

1. Per l'esercizio finanziario 2021, il fondo pluriennale vincolato iscritto nello stato di previsione delle entrate è adeguato ad € 329.423.819,41, suddiviso in € 48.320.030,93, per la parte corrente, ed in € 281.103.788,48, per la parte capitale.

Articolo 3

Variazioni del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023

1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati C, D, E, F, G, H, annessi alla presente legge.

Articolo 4

Variazioni delle tabelle di autorizzazione

1. Sono approvate le variazioni alle tabelle A, B, C, D, E ed F di cui alla legge regionale 6 maggio 2021, n. 19 (Legge di stabilità regionale 2021), come evidenziato nelle tabelle A1, B1, C1, D1, E1 ed F1, allegate alla presente legge

Articolo 5

Allegati

1. Gli Allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, N, alla legge regionale 6 maggio 2021, n. 20 Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023), sono aggiornati dagli allegati A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, J2, K2, N2, acclusi alla presente legge

Articolo 6

Ripiano disavanzo di amministrazione

1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell'allegato O2, accluso alla presente legge.

Articolo 7

Contributo ad APIBAS

1. Nell'esercizio 2021 è riconosciuto un contributo straordinario ad APIBAS, dell'importo massimo di € 4.800.000,00, per il perseguimento dei fini istituzionali di cui alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.p.A.).
2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziata a valere sulla Missione 14, Programma 01, Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2021-2023, per l'esercizio 2021.

Articolo 8

Contributi per il servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata

1. La Giunta regionale è autorizzata per l'esercizio 2021, ai sensi della legge regionale 30 novembre 2018, n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata) all'erogazione di contributi per attività di vigilanza marina e sicurezza in mare, nel limite massimo di € 20.000,00.
2. Agli oneri rivenienti dall'applicazione del comma 1 si fa fronte a valere sullo stanziamento di competenza dell'esercizio 2021 della Missione 09, Programma 01, Titolo 1 delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

Articolo 9

Commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane

1. All'articolo 1 della legge regionale 28 dicembre 2020, n. 44 "Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane" è inserito il seguente comma 1-bis: "Il processo di liquidazione deve concludersi entro il 31 dicembre 2022."
2. Il comma 2 è sostituito dal seguente comma:
"Gli incarichi conferiti ai sensi del comma 1 restano in essere sino al termine di cui al comma 1-bis".
3. Al comma 3 le parole "grado C" sono sostituite con le parole "fascia A".
4. Al comma 5 le parole "Ufficio Autonomie locali del Dipartimento Presidenza" sono sostituite con le parole "Ufficio Speciale per le Autonomie locali e la sicurezza integrata".
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati nell'importo massimo di € 40.000,00 per l'esercizio 2021 e di € 80.000,00 per l'esercizio 2022, si fa fronte a valere sulla Missione 18, Programma 01, Titolo 1 delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

Articolo 10

Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 02 Dicembre 2021

BARDI